

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 CO. 3 DEL D.LGS.**

**n. 50/2016 ss.mm.ii. PER L'AFFIDAMENTO DI:**

***Lotto 2 – Attività di manutenzione correttiva e adattativa della app “Cittadino Informato” e di supporto all'utilizzo della app per la comunicazione dei piani comunali e intercomunali di Protezione Civile. CIG: 9118833B09***

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

- Anci Toscana, ( in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con sede legale a Firenze, viale Giovine Italia 17, codice fiscale 84033260484 e partita IVA n. 01710310978, rappresentata da Simone Gheri, nato a Firenze il 23 luglio 1966 domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto del Direttore Generale n.385 del 28 febbraio 2022;

E

- *GEOAPP s.r.l.* di seguito indicata come “Società” con sede legale in Firenze, via F. Veracini 30/G, codice fiscale e Partita IVA n. 06563960480, iscritta alla CCIAA di Firenze n° 638410, rappresentata dal Sig. Paolo Farina, nato a Firenze il 12 dicembre 1977, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- con decreto del Direttore Generale n.385 del 28 febbraio 2022 si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- a seguito della fase di indagine di mercato svolta sul portale dell'Amministrazione, con Decreto del Direttore Generale prot. N. 571 del 16 marzo 2022 è stata indetta e pubblicata la successiva fase di gara negoziata sulla piattaforma START,

fissando la scadenza in data 8 aprile 2022;

- con DDG n. 1053 del 6 maggio 2022, sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto alla Società;

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento dell'attività di supporto all'Amministrazione nella pianificazione sul tema della protezione civile per gli Enti associati, sia di livello comunale che intercomunale e provinciale.

L'appalto è suddiviso in due lotti; il presente accordo quadro regola il seguente lotto: *Lotto 2 – Attività di manutenzione correttiva e adattativa della app "Cittadino In-formato" e di supporto all'utilizzo della app per la comunicazione dei piani comunali e intercomunali di Protezione Civile. CIG: 9118833B09*

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che firmato dalle parti si allega al presente contratto quale "Allegato A".

- nell'offerta tecnica relativa al lotto 2 predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start firmata digitalmente da Paolo Farina che è

conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

La forma contrattuale dell'appalto in oggetto è quella dell'accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 54 co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici. Le modalità di attivazione degli appalti specifici sono contenute all'art. 5 del Capitolato e al successivo articolo 7.

#### ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente accordo quadro ha una durata di 36 mesi dalla sua sottoscrizione, in relazione a tutte le attività che lo compongono.

L'avvio delle attività nei termini sotto indicati:

- Lotto 2, attività A) monitoraggio e manutenzione ,correttiva e adattativa della app "Cittadino Informato" – Avvio delle attività a far data dal 1° agosto 2022, fatte salve eventuali proroghe del contratto precedente avente il medesimo oggetto di attività, qualora intervenga una proroga del finanziamento che ne sta alla base da parte del Ministero competente;
- Lotto 2, attività B) supporto all'utilizzo della app "Cittadino Informato" - Avvio delle attività a seguito della sottoscrizione del contratto.

All'interno del termine temporale anzidetto di 36 mesi, l'Amministrazione potrà emettere gli ordinativi attuativi degli appalti specifici di cui al successivo articolo 7; gli appalti specifici potranno avere una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data dell'ordinativo, ne consegue che la loro validità potrà protrarsi oltre la validità temporale dell'accordo quadro.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale del presente Accordo Quadro è:

- *Lotto 2: € 60.000,00 oltre IVA nei termini di legge*

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3, D.Lgs.81/2008, per cui non è stato predisposto il DUVRI e l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero. L'Offerta Economica presentata in modalità telematica dalla Società in sede di gara firmata da Paolo

Farina, si allega al presente contratto quale "Allegato B" sottoscritta con firma digitale dalle parti.

L'importo da corrispondere alla Società sarà calcolato in relazione alle quantità e tipologie effettive di servizi ordinate dall'Amministrazione sulla base dei prezzi unitari indicati nel Dettaglio Economico presentato in modalità telematica dalla Società in sede di gara, sottoscritto con firma digitale da Paolo Farina, che firmato dalle parti si allega al presente contratto quale "Allegato C".

L'Amministrazione non garantisce alla Società il raggiungimento né di un importo minimo né di un importo massimo contrattuale, in quanto l'attivazione del servizio dipende dall'effettivo fabbisogno di supporto che avrà l'Amministrazione a seguito delle richieste pervenute dagli enti di usufruire dell'assistenza nell'utilizzo della app "Cittadino Informato".

La Società non potrà pertanto, in fase di esecuzione contrattuale, sollevare eccezioni relative alle quantità di servizio effettivamente richieste, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo fino alla concorrenza, nell'intero periodo contrattuale, dell'importo massimo dell'accordo quadro.

La Società con la sottoscrizione del presente accordo si impegna, durante l'esecuzione dell'appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l'evasione di qualsiasi ordinativo, fino alla concorrenza, nell'intero periodo contrattuale, di quantitativi totali per ciascuna voce minori/maggiori di quelli indicati nel Dettaglio Economico.

Negli importi offerti si intendono ricompresi tutti gli oneri che l'aggiudicatario dovrà sostenere per erogare il servizio a regola d'arte, in coerenza con le prescrizioni contrattuali e con quanto offerto all'interno della propria offerta tecnica.

#### ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente

approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Società è [info@pec.geoapp.it](mailto:info@pec.geoapp.it);

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 7 - MODALITA' DI INVIO DEGLI ORDINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'Amministrazione attiverà gli appalti specifici mediante invio alla Società di un decreto-ordinativo predisposto nelle modalità e con il contenuto previsto dall'art. 5 del capitolato.

L'ordinativo sarà trasmesso via PEC, ai riferimenti contenuti nel precedente articolo 5.

La Società è tenuta a dar seguito alle attività ordinate nel rispetto delle tempistiche e modalità contenute nei documenti richiamati al precedente articolo 1, oltre che nell'eventuale piano di intervento prodotto dalla Società in riferimento a ciascun appalto specifico.

#### Art. 7-BIS – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile,

secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.

#### ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il *Direttore all'esecuzione* (DEC) del contratto per l'Amministrazione è Simone Gheri;

- Il Signor Paolo Farina quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società.

In particolare, il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Per il presente contratto l'Amministrazione individua il Sig. Federico Campatelli quale responsabile del servizio per Anci Toscana, che coadiuverà il DEC nello svolgimento dei propri adempimenti nonché verificherà lo stato di avanzamento delle attività per monitorare la corretta esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, il Direttore all'esecuzione, il responsabile del contratto per Anci Toscana e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti: \_\_\_\_\_.

L'operato del DEC si conforma a quanto previsto dal DM n° 49/2018.

#### ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

##### *Lotto 2*

L'Amministrazione, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde alla Società le somme relative ai canoni offerti per ente suddivisi per fascia di popolazione, oltre agli oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge. Tali importi sono contenuti nel Dettaglio Economico allegato al presente contratto sotto la lettera "C". Qualora il servizio riguardi le casistiche specifiche previste all'art. 5 del Capitolato, la remunerazione del servizio

è contenuta nel piano di intervento presentato all'Amministrazione e da questa autorizzato con il decreto-ordinativo.

*Fatturazione Lotto 2*

La Società emetterà fattura a cadenza annuale in relazione al canone previsto nell'appalto specifico. Nel caso in cui il servizio riguardi le casistiche specifiche previste all'art. 5 del Capitolato, la Società emetterà fattura per quota parte dell'importo dell'appalto specifico, al raggiungimento degli stati di avanzamento definiti in base al piano di intervento dell'appalto specifico.

Le modalità di fatturazione saranno dettagliate nel decreto-ordinativo.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione Anci Toscana codice SDI M5UXCR1 e dovranno contenere i seguenti riferimenti: "ACCORDO QUADRO APP "CITTADINO INFORMATO" – ORDINATIVO N \_\_\_\_ LOTTO 2 CIG: 9118833B09".

Le fatture emesse non dovranno prevedere la scissione dei pagamenti.

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

L'Amministrazione provvederà alla liquidazione a seguito dell'incasso delle somme da parte degli enti interessati dal servizio.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato

di conformità contributiva fino alla emissione del DURC pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

#### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,



inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) \_\_\_\_\_;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- \_\_\_\_\_.

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 9118833B09. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso \_\_\_\_\_,

con codice IBAN \_\_\_\_\_ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### ART. 10 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società, sia periodicamente che a conclusione di ogni ordinativo, attraverso il Direttore di esecuzione del contratto e il Responsabile del Contratto dell'Amministrazione, con le modalità specificate all'art. 7 del capitolato descrittivo prestazionale.

Nel caso di esito positivo della verifica, si procederà alla liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell'art. 102 del Codice.

#### ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

*Penali*

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto dell'Accordo Quadro al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto dell'Accordo Quadro, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale complessivo dell'Accordo Quadro, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

*Risoluzione*

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,

	l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
	del codice civile:	
	- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con-	
	tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti cor-	
	renti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa	
	pubblica;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte dell'accordo quadro o anche di un appalto	
	specifico;	
	- in caso di subappalto non autorizzato;	
	- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività suc-	
	cessiva alla cessazione del rapporto di lavoro – <i>pantouflage</i> o <i>revolving door</i> ); -	
	qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare	
	netto contrattuale;	
	- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comporta-	
	mento dei dipendenti dell'Amministrazione approvato con atto ..... da parte dei	
	dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del su-	
	bappaltatore.	
	Qualora venga accertata la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o	
	divieto di cui all'articolo 67 del D.L.gs. 159/2011 oppure degli elementi relativi a	
	tentativi di infiltrazione mafiosa, si applica il D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., art. 88 co.	
	4 e 4-bis) in caso di richiesta della comunicazione, oppure art. 92 co. 3 e 4) in caso	
	di richiesta dell'informazione.	
	In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente ar-	
	ticolo:	
	- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	

	- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento;	
	- l'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto il completamento delle prestazioni.	
	Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	<b>ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	
	E' ammesso il subappalto, nei limiti del 50% del valore complessivo del contratto, limitatamente alle attività B) supporto all'utilizzo della app "Cittadino Informato" previste dal Capitolato così come da richiesta formulata dalla Società in sede di offerta.	
	È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
	<b>ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO</b>	
	È ammessa la cessione del credito.	
	La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
	La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	

mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9118833B09. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

#### ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste

per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare.

#### ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante Polizza n.

11000110031496 del 20/05/2022, con la quale BENE ASSICURAZIONI SpA si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 6.000,00 (seimila/00).

Alla gestione della cauzione definitiva, si applica il contenuto dell'art. 10 del Capitolato descrittivo prestazionale.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso l'Amministrazione e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a



completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);

- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare

del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);  
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

	- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;	
	- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
	ART. 18 - REVISIONE PREZZI	
	Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva, dopo la scadenza del primo anno di vigenza contrattuale, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.	
	ART. 18 - RECESSO CONTRATTUALE	
	L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.	
	La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
	ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi	

contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Società.

#### ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### ART. 22 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. Paolo Farina dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 18 (Recesso contrattuale) e 21 (Foro competente).

Simone Gheri per l'Amministrazione

Paolo Farina per Geoapp SRL

*(firmato in modalità elettronica)*